



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO

#### Protocollo speciale

per la trattazione delle udienze relative alle procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L. 18/2020 così come convertito dalla Legge n. 27/2020 e come integrato dal D.L. n.23/2020 e dal D.L. n. 28 /2020

Visto il Protocollo siglato in data 28/4/2020 dal Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto (*ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f d.l. n. 18/2020*) così come convertito dalla Legge n. 27/2020 (in seguito, "*il Protocollo*")

Visto il paragrafo 1.4 del Protocollo sopra citato, in base al quale "*le indicazioni del Protocollo si riferiscono alle cause trattate con il rito ordinario, il rito del lavoro, il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e il rito cautelare uniforme. Esse forniscono inoltre una cornice di riferimento per i procedimenti, di giurisdizione contenziosa o volontaria, disciplinati da norme speciali (p. es. quelli in materia di famiglia, procedure concorsuali, esecuzione, immigrazione), in relazione ai quali il Tribunale si riserva di concordare ulteriori "protocolli speciali", che rispetteranno comunque la struttura del presente Protocollo*";

Tenuto conto delle peculiarità contenutistiche e rituali delle udienze previste nelle procedure concorsuali;

Rilevata la necessità che il presente Protocollo speciale venga condiviso, oltre che dall'Ordine degli Avvocati di Torino, anche dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino;

Richiamati, per quanto qui non specificato, i paragrafi 2 e seguenti del Protocollo generale, al quale questo Protocollo speciale integralmente si richiama nelle parti non specificamente riguardanti i soli procedimenti di cognizione ordinaria ma, comunque, applicandone i principi relativi al contraddittorio tra le parti ed al diritto di difesa;

si determinano le seguenti modalità di trattazione delle udienze nell'ambito delle procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante scambio e deposito telematico di note scritte (secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7° lettera h D.L. 18/2020 così come convertito dalla Legge n. 27/2020) e mediante collegamenti da remoto (previsti dalla lettera f della medesima norma).

## 1. Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione

**1.1.** L'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:

- i. procedimento di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione di provvedimenti *ex art.* 162, 173, 179 e 180 l.f.;
- ii. procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;
- iii. opposizioni di cui agli articoli 182 bis, 182 quinquies o 182 septies e 185 l.f.;
- iv. concordato fallimentare;
- v. procedimenti di opposizione allo stato passivo, laddove non sia necessaria l'istruttoria orale;
- vi. procedimento di cui all'art. 37 l.f. (revoca del Curatore)
- vii. procedimenti di cui all'art. 26 co. 1 e co. 2 l.f. (reclami contro gli atti del G.D.) e all'art. 36 l.f. (reclami contro gli atti del Curatore);
- viii. reclami *ex art.* 116, comma 4 l.f.;
- ix. procedimenti *ex art.* 143 l.f. (esdebitazione);
- x. udienze *ex art.* 10 e 12 bis l. n. 3/2012 (procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento);
- xi. reclami contro ordinanze rese nei procedimenti *ex l. n.* 3/2012.

Sul punto, si evidenzia che il contraddittorio con l'ufficio del PM in relazione ai procedimenti di cui al superiore punto (i) potrà essere garantito con l'invio degli atti tramite pec o e-mail da parte della cancelleria alla segreteria del PM titolare del fascicolo.

**1.2.** In applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 4 del Protocollo Generale:

**1.2.1.** Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7° lettera h) D.L. 18/2020, così come convertito dalla Legge n. 27/2020, il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

- a) la fissazione di specifica data di udienza "virtuale" o "figurata" (eventualmente diversa da quella già fissata)
- b) l'assegnazione alle parti di uno o più termini, indicati con la data di calendario (e non in numero di giorni), per il deposito di una o più memorie.

**1.2.2.** I termini assegnati dovranno essere congrui rispetto all'udienza di cui si tratta, tenuto conto del fatto che la trattazione scritta sostituisce la discussione orale e tenuto conto dei tempi di lavorazione dell'atto della cancelleria. Visto il paragrafo 4.2. lett. D) ed il paragrafo 2.3 lett. J) del Protocollo generale, si suggerisce al riguardo, a titolo orientativo, l'assegnazione "*di un termine ritenuto congruo dal Giudice in relazione alla specificità del caso concreto*"

per note difensive e repliche prima dell'udienza, nel rispetto, altresì, ove possibile secondo la natura e le caratteristiche del giudizio, dei termini più dettagliatamente individuati nell'art. 4.2. del Protocollo Generale.

**1.2.3.** I termini assegnati per il deposito di note difensive dovranno comunque scadere successivamente a quelli già eventualmente assegnati alle parti in relazione all'attività da compiere all'udienza.

**1.2.4.** Qualora il giudice disponga la modalità di trattazione con scambio di note scritte per una udienza di prima comparizione, il decreto di fissazione conterrà i seguenti elementi:

- a) avvertimento alle parti, che entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto potranno depositare motivata richiesta di trattazione in forma fisica, anche con modalità da remoto;
- b) assegnazione al ricorrente di un termine per la notifica del decreto al convenuto;
- c) informazione al convenuto che i termini di costituzione previsti dalla legge saranno computati con riferimento alla data dell'udienza ("figurata") come sopra fissata;
- d) avvertimento al convenuto che, nella comparsa di risposta/ memoria difensiva potrà – ove lo ritenga – proporre motivata istanza per la trattazione dell'udienza in forma fisica, anche con modalità da remoto;
- e) assegnazione alle parti costituite di due termini, indicativamente di 10 giorni e di ulteriori 5 giorni successivi all'udienza, per il deposito di note difensive;
- f) informazione alle parti che ogni provvedimento ulteriore sarà adottato dal giudice dopo la scadenza dei termini per il deposito delle note scritte.

**1.3.** Si intendono integralmente richiamati i paragrafi 5, 6 e 7 del Protocollo Generale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> "5. Comunicazione o notificazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta

5.1. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria (salvo il caso di cui al successivo punto 5.3).

5.2. La cancelleria aggiorna i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come "fissazione nuova udienza" (sostituendo quella precedentemente fissata).

5.3. Se l'udienza con trattazione scritta è stata fissata per la trattazione di un procedimento cautelare o di una istanza comunque urgente, ovvero per una udienza di prima comparizione (e quindi, in particolare, nei casi di cui al punto 2.3 lettere e, f, h, i), il giudice dispone che il provvedimento di fissazione udienza con scambio di note sia notificato, a cura della parte istante, a controparte, assegnando all'uopo un termine. Per le udienze di prima comparizione si rinvia al precedente punto 4.4.

6. Le note scritte

6.1. Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità (p. es. memorie ex art. 183, memoria difensiva nel procedimento cautelare, ...); il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.

6.2. Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino (com'è auspicabile in buona parte dei casi sopra tipizzati) a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito di alcuna nota equivale, per la parte che non ha depositato, alla mancata partecipazione all'udienza.

6.3. Le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012).

6.4. Il giudice, con il provvedimento di cui al punto 4, potrà indicare – con esclusione delle cause celebrate con il rito del lavoro – limiti dimensionali delle note scritte, congrui rispetto alla concreta attività difensiva da svolgere con tali note. Potrà altresì indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.

7. Attività del giudice, delle parti, della cancelleria

7.1. Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice, con il provvedimento di cui al punto 4, può chiedere ai procuratori di depositare, in allegato alle note scritte, ove ne abbiano la possibilità, le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.

## 2. Udienza mediante collegamenti da remoto: ambito di applicazione

Il giudice, nei limiti dei paragrafi 3.1. e 3.2. del Protocollo<sup>2</sup>, che qui si intendono integralmente richiamati, potrà disporre la trattazione da remoto dell'udienza nei seguenti casi:

- i. Udienza verifiche di crediti tempestive e tardive;
- ii. Adunanza dei creditori nei concordati preventivi *ex art. 175 l.f.*;
- iii. Udienza *ex art. 163 bis l.f.* nelle procedure di concordato preventivo.

Considerata l'insita difficoltà di gestione delle udienze di cui ai superiori punti (i) e (ii), in ragione del potenzialmente rilevante numero di parti coinvolte, tali udienze verranno trattate entro il 31/7/2020 esclusivamente in presenza di comprovate ragioni d'urgenza, che il Curatore o il Commissario prospetteranno mediante apposita istanza, da depositare esclusivamente in via telematica. In assenza di tale istanza, l'udienza verrà rinviata a data successiva al 31/7/2020.

Nel caso in cui le udienze di cui ai punti (i) e (ii) debbano essere trattate mediante collegamento da remoto, qualora le parti intendano partecipare, dovranno procedere ad una "prenotazione" presso il Curatore o Commissario entro tre giorni prima dell'udienza, comunicando la volontà di partecipare all'udienza e trasmettendo la documentazione necessaria all'identificazione personale, nonché l'eventuale delega o mandato speciale. In tal caso il Giudice invierà il link per la partecipazione all'udienza a coloro che ne hanno fatto richiesta, solo previa comunicazione dei nominativi da parte del Curatore o Commissario.

## 3. Udienza mediante trattazione mista

In ragione delle loro peculiarità procedurali, le seguenti udienze verranno trattate secondo una modalità mista, come di seguito specificato:

### i. Udienze prefallimentari

---

7.2. Il giorno come sopra fissato per l'udienza il giudice redige il relativo verbale, dando atto del deposito delle note scritte e riservando l'emissione dei provvedimenti necessari. In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice trattiene la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nel caso in cui nessuna delle parti abbia depositato alcuna memoria entro i termini assegnati il giudice emette i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.

7.3. La cancelleria provvede allo scarico dell'udienza sui registri.

7.4. Dalla data di udienza decorre il termine di legge per il deposito dell'eventuale provvedimento del giudice. Tale termine va determinato in relazione alla natura del provvedimento (sentenza o ordinanza), non essendo compatibile con questa modalità di trattazione il deposito contestuale (ordinanza resa in udienza o sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza).

7.5. Il provvedimento del giudice è lavorato dalla cancelleria, a seconda dei casi, come ordinanza emessa fuori udienza (all'esito di riserva), oppure come sentenza (depositata all'esito della scadenza dei termini per le memorie difensive).

7.6. Qualora l'udienza per cui è stata disposta la trattazione scritta sia di prima comparizione (art. 183 o 420 o 702-bis c.p.c.), il giudice adotterà ogni provvedimento alla scadenza dei termini assegnati per le note scritte".

<sup>2</sup>"3.1. E' possibile adottare questa modalità di trattazione per le "udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti". La valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al giudice.

3.2. Il Tribunale, considerato che l'efficiente trattazione delle udienze da remoto richiede adeguata formazione dei soggetti coinvolti e disponibilità di assistenza tecnica, darà corso a sperimentazioni di questa modalità di trattazione e a una sua progressiva introduzione in misura proporzionata alle competenze acquisite da magistrati e avvocati e alla disponibilità di assistenza tecnica".

1. Il giudice, per trattare l'udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 18/2020, così come convertito dalla Legge n. 27/2020, emetterà apposito provvedimento contenente:
  - a. la fissazione di specifica data di udienza "virtuale" o "figurata" (diversa da quella già fissata se trattasi di rinvio);
  - b. l'avvertimento alle parti che entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, e comunque non oltre le ore 11:00 del giorno dell'udienza, potranno depositare motivata richiesta di trattazione in udienza "fisica" o con modalità da remoto come previsto ai punti 2.4-2.7 del Protocollo Generale;
  - c. l'indicazione che entro le ore 11:00 del giorno stabilito per l'udienza "virtuale" o "figurata" le parti dovranno depositare "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", limitandosi a riportarsi ad uno specifico atto difensivo già ritualmente depositato;
  - d. l'avvertimento che il mancato deposito delle note scritte di cui al punto c) sarà valutato come mancata comparizione in udienza;
2. nel caso in cui il debitore convenuto trasmetta la nota di cui al punto b) che precede, la Cancelleria Fallimentare avrà cura di comunicarla immediatamente al Giudice e di inserirla nel fascicolo telematico;
3. dopo l'orario stabilito per l'udienza, il Giudice redigerà un verbale con il quale, dato atto delle costituzioni e delle note scritte pervenute, assumerà le seguenti determinazioni:
  - a. nell'ipotesi in cui nessuna delle parti abbia depositato le note di cui ai punti 1.b. o 1.c., il giudice prenderà la decisione conseguente alla mancata comparizione delle parti in udienza, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione;
  - b. nell'ipotesi in cui il ricorrente, con le note di cui al punto 1.c. abbia depositato atto di desistenza o insistito per la declaratoria di fallimento del debitore convenuto, e quest'ultimo non si sia costituito, non abbia trasmesso alcuna nota scritta, oppure, pur essendosi costituito o avendo trasmesso nota scritta, non si sia opposto all'istanza di fallimento e non abbia chiesto di essere sentito personalmente o che l'udienza sia tenuta in forma "fisica", il Giudice si riserverà di riferire al Collegio per la decisione;
  - c. nell'ipotesi in cui il ricorrente, con le note di cui al punto 1.c. abbia insistito per la declaratoria di fallimento del debitore convenuto e quest'ultimo si sia costituito o abbia trasmesso note scritte al fine di opporsi all'istanza del creditore, il Giudice assegnerà termine di 10 giorni al ricorrente e di 5 giorni al convenuto per il deposito, rispettivamente, di sintetiche memorie conclusive e di replica, e si riserverà di riferire al Collegio per la decisione una volta scaduto il secondo dei suddetti termini;
  - d. nell'ipotesi in cui le parti costituite, con le note di cui al punto 1.b. abbiano fatto istanza motivata di trattazione con udienza "fisica", oppure se il debitore abbia chiesto di essere sentito personalmente, il Giudice rinvierà ad altra udienza, che si svolgerà mediante collegamento da remoto nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. f, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, così come convertito dalla Legge n. 27/2020, ovvero in presenza secondo le disposizioni di protezione previste dai Capi degli Uffici.

Il decreto conterrà l'avvertimento che il Giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto.

Nel caso in cui il debitore sia privo di difensore ed abbia fatto presente di non poter accedere a internet, l'udienza si terrà in ogni caso mediante comparizione personale in un'aula d'udienza, nella quale dovranno essere rispettate le misure di distanziamento prescritte dai Capi degli Uffici.

ii. Udienze di rendiconto *ex art. 116 l. fall.*

1. Affinchè l'udienza di approvazione del conto di gestione sia trattata con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 18/2020, così come convertito dalla Legge n. 27/2020, il decreto, oltre al contenuto previsto dall'art. 116 l. fall., dovrà contenere:

- a. la fissazione di specifica data di udienza "virtuale" o "figurata" (diversa da quella già fissata se trattasi di rinvio);
- b. l'avvertimento alle parti ed al fallito che entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, e comunque non oltre il termine di legge per il deposito di osservazioni e contestazioni al conto di gestione (cinque giorni prima dell'udienza), potranno inviare via PEC al Curatore motivata richiesta di trattazione in udienza "fisica" o con modalità da remoto come previsto ai punti 2.4-2.7 del Protocollo Generale.

Se il fallito non è assistito da difensore, entro lo stesso termine, potrà presentare motivata richiesta di trattazione dell'udienza in forma fisica, anche con modalità da remoto, mediante invio della richiesta anche tramite e-mail ordinaria;

- c. l'indicazione che entro il termine di tre giorni prima dell'udienza "virtuale" le parti che intendano partecipare all'udienza dovranno inviare al Curatore "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", limitandosi a riportarsi all'atto contenente le osservazioni e le contestazioni;
- d. l'avvertimento che il mancato invio al Curatore delle note scritte di cui al punto c) sarà valutato come mancata comparizione in udienza;
- e. l'indicazione al Curatore di depositare, entro le ore 11:00 del giorno dell'udienza "virtuale", una nota contenente la prova delle comunicazioni ai creditori ed al fallito del decreto di fissazione dell'udienza, le eventuali osservazioni/contestazioni/note/richieste di trattazione dell'udienza in forma "fisica", anche in modalità da remoto, pervenute, unitamente alle sue controdeduzioni sul punto, nonché, ove acquisita, la dichiarazione di acquiescenza al rendiconto o di rinuncia a qualunque contestazione da parte del fallito;
- f. l'indicazione che, in concomitanza con la data indicata nel decreto, il Giudice approverà, in assenza di osservazioni o di contestazioni, il conto della gestione;

2. il giorno dell'udienza il Giudice redigerà un verbale nel quale, dato atto delle costituzioni e delle note scritte pervenute, assumerà le seguenti determinazioni:

- a) nell'ipotesi in cui i creditori o il fallito non abbiano presentato osservazioni o contestazioni né fatto istanza di trattazione dell'udienza in forma fisica, il Giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 116 l. fall., approverà il conto di gestione;
- b) nell'ipotesi in cui alcuno dei creditori o il fallito abbiano presentato osservazioni o contestazioni senza richiedere la trattazione dell'udienza in forma fisica, il Giudice, dopo le ore 11:00 del giorno stabilito per l'udienza, assegnerà termine di 10 giorni al Curatore e di 5 giorni agli oppositori per il deposito, rispettivamente, di sintetiche memorie conclusive e di replica, e si riserverà di assumere la decisione una volta scaduto il secondo dei suddetti termini;
- c) a fronte di motivata istanza per la trattazione dell'udienza in forma fisica, anche con modalità da remoto, il Giudice rinvierà l'udienza ad altra data secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. F) d.l. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla Legge n. 27/2020, mandando al Curatore di comunicare le modalità tecniche di collegamento ai creditori ed al fallito che abbiano fatto richiesta.

Il decreto conterrà l'avvertimento che il Giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto.

Nel caso in cui i creditori o il fallito siano privi di difensore ed abbiano fatto presente di non poter accedere a internet, l'udienza si terrà in ogni caso mediante comparizione personale in un'aula d'udienza, nella quale dovranno essere rispettate le misure di distanziamento prescritte dai Capi degli Uffici.

Torino, 4 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

(dott. Massimo Terzi)



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

(avv. Simona Grabbi)

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

(dott. Luca Asvisio)



